

CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai Sigg.ri magistrati:

dott. Agostino CHIAPPINIELLO	Presidente
dott. Enrico TORRI	Consigliere
dott.ssa Fernanda FRAIOLI	Consigliere relatrice
dott. Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
dott. Giuseppe IMPARATO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi d'appello iscritti ai n. 54608, 54609, 54610 e 54612 del Registro di Segreteria, proposti da D'ATTOLI Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gaetano SCOCA con il quale è elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Paisiello, n. 55, PEC: francogaetanoscoca@ordineavvocatiroma.org,

avverso

le sentenze della Sezione Giurisdizionale per la Puglia n. 761 del 30 novembre 2018; n. 760 del 29 novembre 2018; n. 762 del 31 novembre 2018 e n. 763 del 3 dicembre 2018,

nei confronti del

Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Puglia.

Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa.

Uditi alla pubblica udienza dell'11 settembre 2020 – dopo l'assenso dato

dalle parti alla non lettura della relazione da parte della relatrice, Consigliere Fernanda FRAIOLI – l'avv. Franco Gaetano SCOCA per l'appellante, nonché il PM nella persona della dott. Arturo IADECOLA.

FATTO

Con sentenze n. 760 del 29 novembre 2018, n. 761 del 30 novembre 2018, n. 762 del 31 novembre 2018 e n. 763 del 3 dicembre 2018, la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, ha condannato – in ognuna, alla cifra di €. 2.000,00 oltre accessori – D'ATTOLI Giovanni a risarcire il danno complessivamente causato alla provincia di Foggia.

La vicenda per cui è causa è la seguente.

a) Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con sentenza n. 2734/2009 aveva accolto il ricorso proposto dalla NCD – Divisione Eolica s.r.l. avverso il silenzio della provincia di Foggia in ordine all'istanza dell'impresa, di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale del progetto dalla stessa predisposto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Castelnuovo della Daunia, ordinando alla provincia di pronunciarsi, entro 90 giorni, sull'istanza.

Decorso inutilmente il termine, su ricorso della NCD, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva nominato, con l'ordinanza n. 126/2010, un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza, nella persona di un dirigente della Provincia di Taranto a riposo.

Con successiva ordinanza n. 1500 del 2012, aveva liquidato il compenso spettante al commissario in € 3.000,00 oltre accessori, ponendolo a carico della Provincia, la quale, in data 18 aprile 2013, aveva emesso un mandato di pagamento dell'importo di € 3.244,80.

b) Successivamente, con ordinanza n. 61/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva accolto l'istanza cautelare proposta dalla medesima società nell'ambito del ricorso avverso la determinazione n. 3007/6.15 del 14 settembre 2010 del Responsabile del Settore ambiente della Provincia di Foggia, sospendendo l'efficacia della determinazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente, e disponendo il riesame, sotto il profilo ambientale, del progetto di impianto eolico da essa proposto.

Nonostante la notificazione dell'ordinanza, la Provincia non l'aveva impugnata, né aveva avviato il procedimento di riesame.

La società aveva, quindi, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale un'istanza di adozione delle opportune misure attuative, in accoglimento della quale questi, con ordinanza n. 454 del 18 maggio 2011, aveva ordinato alla Provincia di pronunciarsi entro 90 giorni sul progetto, nominando, per l'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento, il medesimo commissario ad acta.

Con la determinazione n. 3407/6.15 del 25 novembre 2011, il commissario aveva ottemperato all'ordinanza n. 454/2011, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in questione.

Con la successiva ordinanza n. 1502 dell'11 luglio 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva liquidato il compenso spettante al commissario in € 3.000,00 oltre accessori, ponendolo a carico della Provincia, la quale, in data 25 ottobre 2012, aveva emesso un mandato di pagamento dell'importo di € 3.244,80.

c) Con ulteriore ordinanza n. 62/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva accolto l'istanza cautelare proposta dalla "NCD – Divisione

Eolica s.r.l.” nell’ambito del ricorso avverso la determinazione n. 3032/6.15 del 16 settembre 2010 del Responsabile del Settore ambiente della Provincia di Foggia, sospendendo l’efficacia della determinazione, nei limiti dell’interesse della ricorrente, e disponendo il riesame, sotto il profilo ambientale, del progetto di impianto eolico da essa proposto.

Nonostante la notificazione dell’ordinanza, la Provincia non l’aveva impugnata, né aveva avviato il procedimento di riesame.

La società aveva, quindi, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale un’istanza di adozione delle opportune misure attuative, in accoglimento della quale, con ordinanza n. 453 del 18 maggio 2011, aveva ordinato alla Provincia di pronunciarsi entro 90 giorni sul progetto, nominando, per l’ipotesi del protrarsi dell’inadempimento, il medesimo commissario ad acta.

Con la determinazione n. 3410/6.15 del 25 novembre 2011, il commissario aveva ottemperato all’ordinanza n. 453/2011, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in questione.

Con la successiva ordinanza n. 1501 dell’11 luglio 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva liquidato il compenso spettante al commissario in € 3.000,00 oltre accessori, ponendolo a carico della Provincia, la quale, in data 25 ottobre 2012, aveva emesso un mandato di pagamento dell’importo di € 3.244,80.

d) Con ordinanza n. 63/2011, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva accolto l’istanza cautelare proposta dalla “Margherita s.r.l.” nell’ambito del ricorso avverso la determinazione n. 3007/6.15 del 14 settembre 2010 del Responsabile del Settore ambiente della Provincia di Foggia, sospendendo

l'efficacia della determinazione, nei limiti dell'interesse della ricorrente, e disposto il riesame, sotto il profilo ambientale, del progetto di impianto eolico da essa proposto.

Nonostante la notificazione dell'ordinanza, la Provincia non l'aveva impugnata, né aveva avviato il procedimento di riesame.

La società aveva, dunque, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale un'istanza di adozione delle opportune misure attuative, in accoglimento della quale il giudice, con ordinanza n. 852 del 21 ottobre 2011, aveva ordinato alla Provincia di pronunciarsi entro 90 giorni sul progetto, nominando, per l'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento, il medesimo commissario ad acta.

Con la determinazione n. 768 dell'8 marzo 2012, il commissario aveva ottemperato all'ordinanza n. 852/2011, esprimendo parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto in questione.

Con la successiva ordinanza n. 1503 del 23 luglio 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva liquidato il compenso spettante al commissario in € 3.000,00 oltre accessori, ponendolo a carico della Provincia, la quale, in data 25 ottobre 2012, aveva emesso un mandato di pagamento dell'importo di € 3.244,80.

Tanto è stato ritenuto – da parte attrice, prima, e dal Giudice territoriale, poi – danno erariale di pari ammontare e, la responsabilità del quale andava attribuita in parte al dott. D'ATTOLI, dirigente del Settore ambiente della Provincia di Foggia, per non aver ottemperato, con colpa grave, ai vari disposti del giudice amministrativo.

L'ammontare del danno da porre a carico di questi, stimato da parte

attrice in € 2.500,00, è stato, poi, determinato dal giudice in € 2.000,00 per ognuna delle fattispecie oggetto di ogni singola sentenza.

Ha proposto appello il D'ATTOLI per i seguenti motivi:

- 1) insussistenza della condotta illecita;
- 2) insussistenza del danno erariale;
- 3) insussistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dal dott.

D'ATTOLI e il contestato danno patrimoniale arrecato all'ente provinciale;

- 4) insussistenza del dolo o della colpa grave;
- 5) ingiusta determinazione del *quantum debeatur*; omessa pronuncia;
- 6) mancata applicazione dell'art. 1, comma 1-quater della l. n. 20/1994;

omessa pronuncia;

- 7) richiesta di ulteriore riduzione dell'addebito

Il Procuratore Generale in data 13 luglio 2020, ha depositato le proprie conclusioni ove, dopo aver contrastato tutte le tesi propugnate dalla difesa, conclude per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

All'odierna pubblica udienza dell'11 settembre 2020 le parti, dopo aver esposto brevemente le proprie posizioni, hanno concluso come in atti.

La causa, al termine, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'odierno giudizio ha ad oggetto un danno erariale causato alla Provincia da parte del Dirigente del settore ambiente per il compenso che l'ente ha dovuto corrispondere al commissario ad acta nominato dal locale Tribunale Amministrativo Regionale per l'inottemperanza registrata a varie pronunce con le quali aveva ordinato alla provincia di determinarsi entro 90 giorni su un

progetto di impianto eolico oggetto dell'istanza cautelare proposta nell'ambito di un ricorso.

a) Preliminarmente, il Collegio dispone la riunione di tutti i giudizi ai sensi dell'art. 84 C.G.C., poiché gli appelli sono stati proposti dal medesimo soggetto avverso sentenze che presentano identità oggettiva.

b) Nel merito dispone quanto segue.

L'assunto dell'appellante – posto ad emenda della propria posizione e, segnatamente, dell'esclusione della colpa grave a suo carico – che si sostanzia nella carenza di organico e, comunque, nella mancanza di un'organizzazione adeguata del settore di competenza nell'Ente, non merita condivisione.

Come anche non condivisibile si manifesta la motivazione fornita a sostegno dell'insussistenza del danno erariale o, ancora, in ordine al *quantum debeatur* addebitatogli, in ordine al quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto del vantaggio conseguito dall'ente per essersi avvalso dell'apporto del commissario ad acta.

Né, infine, condivisibile appare quanto evidenziato in relazione alla mancata considerazione del concorso causale dell'inerzia del comitato tecnico di V.I.A. e della mancata costituzione della provincia nel giudizio amministrativo che non avrebbe consentito di richiedere al Tribunale Amministrativo Regionale di “*far rinnovare il procedimento di V.I.A. alla Regione Puglia*”.

Andando con ordine.

1) È appena il caso di ricordare che il pregiudizio derivato all'erario provinciale scaturisce dall'ingiustificata e reiterata inottemperanza all'ordine del giudice amministrativo da parte del Dirigente del settore ambiente della

Provincia di Foggia che ha comportato la nomina del commissario ad acta il cui compenso, come ha espressamente affermato il giudice di prime cure, “*costituisce indubbiamente un’indebita spesa per l’ente*”.

Quindi, conseguenza di un’omissione che da parte dell’appellante si vuole, invece, ricondurre ad *prius* – quale la situazione asseritamente deficitaria dell’organizzazione dell’ente – assolutamente ininfluente rispetto a quanto ordinato dal giudice amministrativo perché, se alle due ordinanze fosse stata data regolare esecuzione, l’amministrazione non avrebbe sopportato l’esborso complessivo di cui alle quattro sentenze in epigrafe.

L’appellante, invece, riconduce il lamentato danno alla gravissima carenza di organico che pure avrebbe partecipato agli organi competenti al fine di sollecitare a reclutare personale specializzato.

Richieste a cui non avrebbe avuto risposta – e da cui, semmai, il lamentato danno – come dimostrerebbero le risorse stanziare dalla Regione Puglia per far fronte alle competenze trasferite in materia di V.I.A. e che avrebbero, a parere dell’appellante, valore emendante della propria posizione.

Ma così non può ritenersi, atteso che il nesso di causalità si riviene tra il danno e la condotta del dirigente posta in essere (*rectius*, omessa) con riferimento al comando espresso nelle ordinanze dal giudice amministrativo, non già con riferimento all’organizzazione dell’ufficio e/o all’utilizzo delle somme messe a disposizione proprio per un migliore funzionamento dello stesso.

Quanto all’elemento psicologico, poi, la reiterazione del comportamento omissivo è elemento che avvalorava quanto testè detto.

Le plurime condanne conseguite dall’amministrazione provinciale per la

questione in commento dimostrano, qualora ve ne fosse bisogno, la condotta gravemente colposa dell'appellante che ha disatteso immotivatamente e, quindi, per colpa grave, le disposizioni del giudice amministrativo causando il danno contestato.

2) Con riferimento al *quantum debeatur* che, secondo l'appellante, non avrebbe tenuto in debito conto il vantaggio conseguito dalla Provincia di Foggia dall'apporto del commissario ad acta che "*ha sicuramente consentito all'ufficio ambiente provinciale di procedere all'istruttoria di altre pratiche contestualmente pendenti*", non ritiene il Collegio di considerare fondate le valutazioni effettuate.

Vale a dire che è assolutamente inconfigurabile un vantaggio derivante da una spesa che l'Ente ha dovuto necessariamente sopportare per ovviare ad un comportamento omissivo dell'agente pubblico a cui era istituzionalmente intestato l'adempimento dell'ordine impartito dal giudice amministrativo il quale, senza motivo alcuno, è venuto meno a questo obbligo di servizio.

Naturalmente correlata a tali motivazioni, la richiesta di riduzione dell'ammontare del danno, peraltro, generosamente decurtato in prime cure di una percentuale pari al 20% che riduce ulteriormente il danno subito dalla Provincia di Foggia, non soltanto nella misura richiesta da parte attrice (in €. 2.500,00 per ogni fattispecie), ma addirittura in quella effettivamente subita dalla Provincia di €. 3.244,80 (per ognuno degli interventi del commissario).

Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di prime cure deve essere integralmente confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette:

– riunisce i giudizi, ai sensi dell’art. 84 del D. L. 26 agosto 2016, n.
174, per connessione oggettiva,

– rigetta gli appelli proposti e, per l’effetto, conferma le sentenze in
epigrafe,

– condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che
liquida nella misura di €. 224,00 (duecentoventiquattro/00).

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’11 settembre 2020.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Fernanda FRAIOLI

F.to Agostino CHIAPPINIELLO

Depositata in segreteria il 2 ottobre 2020

Il Dirigente

(F.to dott. Sebastiano ROTA)